

Regolamento d'investimento della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

(Edizione 2006)

1. Principi

Il Regolamento d'investimento è emanato dal Consiglio di fondazione sulla base del punto 3 degli Statuti, nonché dell'art. 49a dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2) ed è vincolante per gli organi della Fondazione, per la persona incaricata dell'amministrazione (denominata in seguito: amministratrice) e per altre persone e istituzioni incaricate della gestione patrimoniale.

Il presente Regolamento d'investimento stabilisce, nel quadro delle disposizioni di legge, gli obiettivi, i principi e le direttive da osservare nell'investimento e nella gestione patrimoniale delle casse di previdenza affiliate alla Fondazione. I compiti, le competenze e l'organizzazione sono definiti nel Regolamento organizzativo.

Il patrimonio iniziale della Fondazione e gli eventuali mezzi finanziari separati della Fondazione sono investiti secondo le istruzioni del Consiglio di fondazione.

Vanno rispettate tutte le prescrizioni legali in materia di investimento, in particolare quelle della LPP e della OPP2, nonché le direttive delle competenti autorità di vigilanza.

2. Lealtà nella gestione patrimoniale

Le persone e gli enti incaricati della gestione del patrimonio della Fondazione collettiva e di quello delle casse di previdenza sono tenuti all'osservanza degli obblighi di lealtà ai sensi dell'art. 48f – 48h OPP2.

3. Obiettivi dell'investimento patrimoniale

L'obiettivo prioritario dell'investimento patrimoniale è garantire durevolmente l'adempimento degli scopi previdenziali delle casse affiliate, investendo in maniera diversificata e commisurata al rischio il capitale della previdenza vincolata e libera delle casse affiliate.

Inoltre, mediante una performance complessiva costante si dovrà mirare al mantenimento del valore reale del capitale, oltre che nominale.

La liquidità va infine pianificata e garantita in maniera tale da permettere alle casse affiliate di adempiere ai loro impegni finanziari in ogni momento e nel rispetto delle scadenze.

L'investimento del patrimonio della cassa deve essere in linea con i suoi impegni e pertanto con la sua capacità di rischio.

4. Strategia di investimento e gruppi d'investimento a disposizione

Su proposta del Comitato d'investimento e previo accordo con l'amministratore, il Consiglio di fondazione determina

- a) le strategie di investimento a disposizione delle casse di previdenza,
- b) i gruppi d'investimento corrispondenti alle strategie di investimento e a disposizione delle casse di previdenza,
- c) le riserve di fluttuazione del valore raccomandate a seconda del gruppo d'investimento.

I gruppi d'investimento a disposizione degli istituti di previdenza sono definiti nell'allegato 1.

5. Realizzazione dell'investimento

5.1. Scelta del gruppo d'investimento e determinazione della liquidità e delle riserve di fluttuazione del valore

Il Comitato di cassa sceglie uno dei gruppi d'investimento a disposizione della cassa di previdenza. La cassa di previdenza non può investire contemporaneamente in più gruppi d'investimento. Il Comitato di cassa determina il rapporto (valore obiettivo e fascia di oscillazione) dell'investimento del patrimonio della cassa nel gruppo d'investimento prescelto o in fondi liquidi.

I valori obiettivo dell'investimento (comprese le fasce di oscillazione) per il rapporto tra gli investimenti nel gruppo d'investimento prescelto e la liquidità vanno definiti in base alla capacità di rischio della cassa di previdenza e mantenendo una sufficiente riserva di fluttuazione. Il valore obiettivo della liquidità va definito in maniera tale che le prestazioni di previdenza e d'uscita possano essere erogate nel rispetto dei termini. In materia di liquidità occorre inoltre tenere conto anche della situazione sul mercato monetario e dei capitali.

Le decisioni d'investimento della cassa di previdenza vanno messe a verbale e comunicate per iscritto all'amministratrice.

Il Comitato di cassa è responsabile dei rischi risultanti dalle decisioni d'investimento che ha adottato e dalle istruzioni che ha impartito. Le perdite derivanti dall'investimento del patrimonio della cassa sono esclusivamente a carico del patrimonio della cassa di previdenza interessata.

5.2. Investimento del patrimonio

L'investimento del patrimonio della cassa avviene conformemente ai decreti federali in vigore.

I gruppi di investimento a disposizione sono gestiti dalla/dalle fondazione/i d'investimento indicate negli allegati al presente regolamento e al Regolamento organizzativo, in base alle vigenti disposizioni statutarie e normative della/delle fondazione/i di previdenza. Lo statuto, i regolamenti e le direttive di investimento della/delle fondazione/i d'investimento sono parte integrante del presente Regolamento d'investimento.

I fondi liquidi non investiti nei gruppi d'investimento sono investiti presso la banca svizzera indicata nell'allegato al Regolamento organizzativo. Per questi conti si applicano le condizioni in vigore presso tale banca.

5.3. Modifiche alle istruzioni d'investimento

Il Comitato di cassa può deliberare in ogni momento delle modifiche alle decisioni d'investimento.

6. Esercizio dei diritti dei partecipanti agli investimenti nei gruppi di investimento

I diritti di voto alle assemblee dei partecipanti delle fondazioni d'investimento sono esercitati dal Comitato d'investimento, a meno che il Consiglio di fondazione non disponga altrimenti nei singoli casi. Se non sussistono situazioni particolari, il diritto di voto viene esercitato

sulle proposte del Consiglio di fondazione della Fondazione d'investimento, a meno che il Consiglio di fondazione non disponga diversamente.

7. Integrazione delle disposizioni mancanti

Nei casi in cui il presente regolamento non preveda nessuna disposizione per particolari questioni o problematiche, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare una regolamento conforme al senso e allo scopo delle prescrizioni giuridiche, statutarie e normative.

8. Modifiche

Con deliberazione maggioritaria, il Consiglio di fondazione può adeguare il Regolamento d'investimento in ogni momento, di sua iniziativa oppure su proposta del Comitato d'investimento o dell'amministratrice.

9. Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio di fondazione il 20 febbraio 2006 ed entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dalla data dell'iscrizione della Fondazione nel Registro di commercio.

A norma della legge e dello statuto della Fondazione, il Consiglio di fondazione ha facoltà di modificare il presente regolamento in ogni momento. Le modifiche vanno sottoposte per conoscenza alle autorità di vigilanza.

Allegato

I gruppi d'investimento a disposizione della Fondazione d'investimento della Basilese per la previdenza per il personale (di seguito denominata BAP) sono i seguenti:

- gruppo d'investimento LPP Mix 15+ (CHF) + quota immobiliare (descrizione in base alla scheda informativa della BAP). Per questo gruppo d'investimento si raccomanda una riserva minima di fluttuazione del valore pari al 6%, mentre l'obiettivo da raggiungere è fissato al 10%,
- gruppo d'investimento LPP Mix 25 (CHF). (Descrizione in base alla scheda informativa della BAP). Per questo gruppo

d'investimento si raccomanda una riserva minima di fluttuazione del valore pari al 10%, mentre l'obiettivo da raggiungere è fissato al 15%,

- gruppo d'investimento LPP Mix 40 (CHF) (descrizione in base alla scheda informativa della BAP). Per questo gruppo d'investimento si raccomanda una riserva minima di fluttuazione del valore pari al 15%, mentre l'obiettivo da raggiungere è fissato al 24%.

Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Telefono +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 70 70
info@trigona-sammelstiftung.ch
www.trigona-sammelstiftung.ch

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch